

## FAQ

### Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" - Obiettivo specifico: 2.7 DD n.7825 del 09.04.2024

#### Aggiornamento 02/09/2024

##### D1):

1- Fra gli interventi ammissibili abbiamo:

*"3) interventi di recupero di praterie recentemente colonizzate dalla vegetazione arbustiva e arborea in conseguenza di processi di successione secondaria (rif. Art. 80bis del Regolamento Forestale della Toscana – DPGR 48/R/2003)."*

Quesito: facendo riferimento all'art 80bis del regolamento forestale 48/r/2003, questo fa riferimento all'art 42 comma 1 bis lettera b della legge 39/2000 in materia, che parla di paesaggi agrari e pastorali coinvolti da processi di forestazione infatti l'art 80bis del regolamento specifica la dimostrazione attraverso foto del 1954, e inoltre mette limiti massimi di estensione per gli interventi che dovranno essere inferiore ai 3 ettari; l'art 80bis per tipologia non si configura a mio giudizio come quello giusto per il recupero di praterie recentemente colonizzate; inoltre il limite di recuperare solo 3 ettari, si configura come una spesa di circa 15.000/20.000 € e non raggiungerebbe mai il limite di spesa richiesto dal bando pari a 200.000 €. A mio giudizio l'art del regolamento che raffigura la tipologia e le finalità del bando è l'art 80 comma 2.

2- Paragrafo 3.5.2 Spese NON ammissibili.

Sono considerate non ammissibili le seguenti voci di spesa: 1. lavori in economia previsti sia nel computo delle opere e/o delle forniture che nel quadro economico dell'intervento, se non specificatamente dettagliati;

I lavori che questo Ente vorrà inserire nel bando verranno realizzati in amministrazione diretta cioè con le proprie maestranze forestali; chiedo se i lavori in amministrazione diretta se specificatamente dettagliati con un computo metrico che evidenzia attraverso l'analisi degli stessi le varie tipologie, manodopera, beni, carburanti, acquisti etc etc 'possa essere una spesa ammissibile; chiedo inoltre se gli ammortamenti dei mezzi ausiliari all'effettuazione delle operazioni, come l'uso di carburanti siano spese ammissibili.

##### R1):

*1) Si precisa che il riferimento normativo all'art. 80 bis, riportato tra parentesi, è stato indicato solo a titolo di esempio e quindi non esclude gli altri articoli del regolamento; pertanto nella realizzazione dell'intervento dovrà essere rispettata, laddove pertinente, la normativa forestale (l.r. 39/2000 - Legge Forestale della Toscana e DPGR 48/R/2003 Regolamento Forestale della Toscana).*

*2) I lavori in amministrazione diretta, se specificatamente dettagliati con un computo metrico che evidenzia, attraverso l'elenco analitico degli stessi, le varie tipologie di lavoro da effettuare (manodopera, beni, acquisti), costituiscono spesa ammissibile. Dovrà essere relazionato in maniera chiara il legame diretto del costo evidenziato con la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, nonché supportato, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione tecnico-amministrativa.*

*I costi di gestione (ammortamenti, carburante) non sono finanziabili.*

*Si ricorda, con l'occasione, l'obbligo del CUP CIPESS ai fini di ammissione a contributo.*

##### D2):

Vorrei chiedere alcune informazioni al riguardo della disponibilità dei terreni, per l'area protetta del Lago di xxx (ANPIL nonché ZPS):

1) Terreni di proprietà della Regione Toscana che potrebbero essere interessati da una azione che vorremmo proporre (piantumazione canneto): in questo caso, cosa bisogna fare? Avere sempre il diritto reale di godimento su tali terreni e quindi metter in piedi una delle casistiche del diritto (diritto di superficie, usufrutto ecc..)?

2) Se l'intervento da noi proposto (controllo ed eradicazione di specie acquatiche esotiche) riguarda un canale del demanio idrico (Fossa Fiorentina o Canal Ginese che fa parte del reticolo idrografico regionale...), come ci dobbiamo comportare per il diritto reale che ci viene richiesto dal bando, su tale canale?

3) Se non ho capito male possono essere fatti interventi su aree esterne alla ZPS e quindi alla Rete Natura 2000, sempre che siano funzionali agli obiettivi del Bando, è così?

R2):

1) Ai sensi del punto 2.2 del Bando Requisiti di ammissibilità, il punto 4 recita:

2.2.1 Il Richiedente deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

4- Piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 "Stabilità delle operazioni".

Ai sensi del punto 4.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, la lettera c) recita: Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni).

Per stabilità delle operazioni si segnala quanto segue:

Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Si informa inoltre che con decreto n. 13178 del 12.06.2024 relativamente a tale requisito viene precisato che:

con riferimento al requisito n. 4 del paragrafo 2.2.1 inerente la "piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento" e alla documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di cui al paragrafo 4.2 lett c) "Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni)", che, al momento della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, il titolo attestante la piena disponibilità dell'area:

- nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, potrà essere attestato anche da un atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo;
- nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, dovrà essere prodotto il titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore.

Si conferma, dunque, che ai fini dell'ammissibilità, laddove l'area non sia di proprietà, è necessario dimostrare il diritto di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore in relazione alla specifica tipologia di proprietà sia essa pubblica o privata.

2) Si richiama quanto già scritto nella prima risposta e si conferma che in caso di proprietà pubblica "il diritto di godimento" potrà essere attestato con un atto secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore, ovvero il Comune dovrà acquisire la piena disponibilità del bene nei termini previsti dal bando, in base alla normativa di settore che potrà essere meglio definita dall'Ente gestore del bene pubblico stesso.

3) Ai sensi del punto 3. del Bando, 3.1 Tipologie di intervento ammissibili:

Gli interventi che si intendono realizzare riguardano l'intero territorio regionale con premialità per le aree ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Siti natura 2000, dei siti di interesse regionale e delle aree naturali protette di cui alla L. 394/91 e potranno trovare mirata attuazione anche nei territori ricadenti nei "Comuni interni" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A, par. 4.4) e ss.mm.ii.

Ad integrazione, al punto 3.6.3, si segnala:

Nello specifico, a seguito di approfondimenti, si rileva che le tipologie di intervento di cui al p. 3.1 del bando, ricadenti sia all'interno dei siti natura 2000 che all'esterno, sono le medesime per entrambi i settori di intervento (n.78 e n.79) e consistono in interventi di recupero, ripristino e conservazione di aree naturali e quindi non si configurano quali "Infrastrutture verdi o blu".

*Si conferma, dunque, che l'intervento può ricadere al di fuori delle aree Natura 2000. Nel caso in cui un'operazione sia localizzata solo parzialmente all'interno di un sito della Rete Natura 2000 o in un sito di interesse regionale (ex art.116 comma 4 L.R. 30/15) o in una area naturale protetta di cui alla L.394/91, il criterio di premialità n.5 viene comunque riconosciuto.*

**D3):**

Sono a chiedere se un contratto di affitto adeguatamente lungo, possa soddisfare il requisito di cui al punto 2.2.1. del bando, 4. Piena disponibilità dell'area interessata.

**R3):**

*Ai sensi del punto 2.2 del Bando Requisiti di ammissibilità, il punto 4 recita:*

*2.2.1 Il Richiedente deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:*

*4- Piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 "Stabilità delle operazioni".*

*Ai sensi del punto 4.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, la lettera c) recita: Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni).*

*Per stabilità delle operazioni si segnala quanto segue:*

*Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:*

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;*
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;*
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

*Si informa inoltre che con decreto n. 13178 del 12.06.2024 relativamente a tale requisito viene precisato che: con riferimento al requisito n. 4 del paragrafo 2.2.1 inerente la "piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento" e alla documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di cui al paragrafo 4.2 lett c) "Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni)", che, al momento della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, il titolo attestante la piena disponibilità dell'area:*

- nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, potrà essere attestato anche da un atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo;*
- nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, dovrà essere prodotto il titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore.*

*Si conferma, dunque, che ai fini dell'ammissibilità, laddove l'area sia di proprietà di altro soggetto privato, è necessario dimostrare il diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge. Il diritto reale è un istituto specifico definito dal Codice civile e disciplinato dall'ordinamento giuridico nel quale non sembra rientrare un semplice contratto di affitto.*

**D4):**

Nel caso i proprietari di un terreno fossero deceduti e non potendo risalire agli eredi, sarebbe possibile intervenire su quei terreni magari facendo una affissione all'albo per ricerca degli eredi? E nel caso non si trovino, si può procedere in qualche modo e intervenire su quei terreni?

**R4):**

*Si richiama quanto già riportato alle risposte 1) e 2) della D2): trattandosi di un requisito di ammissibilità la piena disponibilità va acquisita al momento della presentazione della domanda con le modalità stabilite nel bando e*

*chiarite con D.D. n. 13178 del 12.06.2024. Si evidenzia che l'obiettivo di questo requisito è quello di garantire l'attuabilità dell'intervento nei termini stabiliti dal bando, pertanto la semplice affissione di avviso all'albo per la ricerca degli eredi non pare rispondere ai requisiti richiesti.*

**D5):**

Vorrei chiedere se per il PR Toscana FESR 2021-2027 esistono le Linee guida (come per il PNRR) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

**R5):**

*No. Il PFTE è normato negli allegati al codice degli appalti nelle sue dimensioni di dettaglio (art. 6 dell'Allegato I.7).*

**D6):**

1) Nell'ambito della Tipologia 3, la redazione di Piani di Pascolo è considerabile un costo ammissibile? I Piani di Pascolo sono funzionali alla definizione delle migliori modalità di gestione delle aree ripristinate mediante il pascolamento e sarebbero coerenti al perseguimento di una sostenibilità economica e temporale degli interventi, concetto che rientra in più criteri di valutazione. L'attivazione di forme di gestione attiva attraverso corrette modalità di pascolamento permetterebbe infatti di mantenere gli interventi realizzati nel tempo e quindi massimizzare l'effetto positivo sulla biodiversità.

2) Nel caso della Tipologia 1 deve essere obbligatoriamente rilevato lo stato trofico delle acque prima e dopo l'intervento: questa spesa è ammissibile? Se sì, in quale categoria rientra: lavori ed opere, spese tecniche, ulteriori investimenti?

3) L'attivazione di monitoraggi ambientali è spesa ammissibile? nel caso in quale categoria di spesa?

4) L'esecuzione di interventi di recupero di praterie con il contributo dell'azione 2.7.2 è cumulabile sulla stessa superficie con pagamenti del FEAGA?

**D6)**

*1 - Ai sensi dell'Articolo 3 del Bando, sono ammissibili esclusivamente le seguenti 3 tipologie di intervento:*

*1) interventi di manutenzione straordinaria o ricostruzione di ambienti umidi tramite opere di ingegneria naturalistica e opere idrauliche, finalizzate al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati. Sono esclusi in ogni caso interventi finalizzati esclusivamente alla difesa del suolo e/o alla regimazione delle acque per gestire il rischio idraulico ed il dissesto idrogeologico;*

*2) interventi di creazione, restauro o ampliamento di boschi planiziali e/o costieri garantendo il loro recupero in uno stato di conservazione soddisfacente, tra i quali, ad esempio: interventi di eliminazione di specie alloctone invasive ed interventi straordinari di cura fitosanitaria; rinnovamento di specie deperienti ed interventi atti a favorire la rigenerazione forestale. Sono esclusi in ogni caso interventi di creazione di boschi per finalità produttive;*

*3) interventi di recupero di praterie recentemente colonizzate dalla vegetazione arbustiva e arborea in conseguenza di processi di successione secondaria (rif. Art. 80bis del Regolamento Forestale della Toscana – DPGR 48/R/2003) compresi interventi per favorire il mantenimento degli habitat prativi tramite le attività agricole e pastorali tra i quali, ad esempio: realizzazione/recupero di abbeveratoi/fontanili ed altre piccole strutture adeguate alle esigenze zootecniche naturalistiche.*

*E' esclusa in ogni caso la realizzazione di nuove volumetrie. Coerentemente con quanto descritto nella tipologia 3), la redazione di Piani di Pascolo può essere considerato un costo ammissibile, ma, ai sensi dall'Articolo 3.5.1 del Bando tali spese possono trovare un loro riferimento alla lettera b) tra le spese tecniche e quindi sono ammissibili nel limite di quanto previsto ovvero fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali.*

*2) Sì, coerentemente con quanto previsto all'Allegato 6 del Bando, gli interventi proposti devono rispettare gli obiettivi ambientali previsti nella "Verifica del rispetto del principio DNSH e indicatori di carattere ambientale", nello specifico, per quanto riguarda l'obiettivo ambientale "Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine", l'elemento di controllo sia ex-ante che ex-post è il seguente: "Solo nel caso di intervento della tipologia n.1 misurazione dello stato trofico delle acque prima dell'inizio dei lavori, secondo la metodologia definita nella parte terza del Dlgs 152/2006" (Valutazione ex-ante) / "Solo nel caso di intervento della tipologia n.1 misurazione dello stato trofico delle acque dopo il completamento dei lavori secondo la metodologia definita nella parte terza del Dlgs 152/2006 con valutazione esito" (Valutazione ex-post).*

*Le spese di tali misurazioni possono rientrare nelle spese tecniche nel limite di quanto previsto dall'Articolo 3.5.1 del Bando, lettera b).*

*3) Se il monitoraggio è strettamente funzionale all'implementazione del progetto, tali spese sono ammissibili nel limite di quanto previsto dall'Articolo 3.5.1 del Bando, lettera b) sotto riportato:*

*spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi.*

*4) La dichiarazione di cumulo riguarda: "altre forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura per le STESSE SPESE ammissibili". Nel caso in cui sussistano altre forme di sostegno pubblico (esse devono essere elencate all'interno dell'Allegato 5, qualsiasi sia la denominazione e la natura, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento. In ogni caso, il cumulo di tali contributi non può superare IL LIMITE DEL 100% della spesa ammissibile a contributo.*

*Confermiamo, inoltre, che anche il FEAGA è da considerarsi sostegno pubblico.*

*Si rimanda al paragrafo 3.3 del Bando, che si riporta, nel quale è consentito il cumulo con altri contributi pubblici fermo restando il principio del divieto di doppio finanziamento, per cui sulla stessa superficie di intervento il contributo non è cumulabile in quanto il medesimo specifico costo non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche.*

*3.3 Cumulo di contributo e divieto di doppio finanziamento E' consentito, entro il limite del costo totale dell'intervento, il cumulo con altri contributi pubblici, nel rispetto delle specifiche disposizioni sul cumulo previste dalle norme che ne regolano la concessione e fermo restando il principio del divieto di doppio finanziamento, in base al quale è fatto divieto che il medesimo specifico costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. In particolare il contributo concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile sulla stessa superficie con l'intervento denominato SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agro forestali su terreni agricoli" Reg. UE 2021/2115, Art. 73 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana approvato con D.D 3924 del 23.02.2024.*

**D7):**

Rispetto alla seguente affermazione: "Nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, potrà essere attestato anche da un atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo;

- nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, dovrà essere prodotto il titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore".

Potete spiegarmi qual è "l'atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile"?

E nel caso l'area sia di proprietà regionale, quindi pubblica, qual è il "titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore"?

*D7) L'atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile si riferisce, nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, alla documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), ovvero il proponente dovrà acquisire la proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento e ciò potrà essere attestato anche da un atto preliminare, stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo. Essendoci un proprietario privato l'ente dovrà costituire un diritto reale seguendo la normativa del codice civile (vedere Art. 1350-1351).*

*Nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, sarà possibile attestare la disponibilità dell'area con atti autorizzazioni/ accordi/ concessioni o altro, secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore.*

*L'atto può essere diverso in base agli enti coinvolti e alla normativa di competenza dell'ente proprietario.*

*Ad esempio il PAFR "patrimonio agricolo forestale regionale" è di proprietà regionale coordinato da Ente Terre e gestito sul territorio dalle Unioni dei Comuni e quindi in tal caso sarà la normativa di settore ad individuare giuridicamente come cedere la disponibilità ad altro soggetto pubblico; diverso sarà il caso del patrimonio idrico regionale.*

**D8)**

I privati cittadini (coltivatori diretti o agricoltori attivi o semplicemente proprietari) che hanno i terreni in area Natura 2000 possono partecipare facendo un Atto di Costituzione Associazione Temporanea di Scopo? Se sì, quale deve essere il numero minimo e massimo dei costituenti l'ATS?

In caso non sia possibile, i Comuni o le Comunità montane oppure i Carabinieri-Forestale (tutti inclusi tra i beneficiari) possono includere/indicare i terreni di agricoltori che vorrebbero attuare una delle tre tipologie di interventi?

**D8)**

*Le eventuali ATS da costituire nell'ambito del progetto devono essere composte dalle stesse tipologie di soggetti ammissibili. Ai sensi dell'Articolo 2 del Bando, i soggetti ammissibili sono:*

- *Enti Locali ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 2;*
- *Enti Parco così come definiti dalla L. 394/91;*
- *Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari o strutture sottordinate;*
- *Consorzi di Bonifica ai sensi della L.R. 79/2012.*

*Di conseguenza i privati cittadini (coltivatori diretti o agricoltori attivi o semplicemente proprietari) non possono partecipare all'ATS.*

*In relazione ai terreni dove effettuare l'intervento, ai sensi dell'Articolo 2.2 del Bando il richiedente deve dimostrare di avere:*

*"Piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 "Stabilità delle operazioni";"*

*Per stabilità delle operazioni si segnala quanto segue:*

*Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:*

- *cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;*
- *cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;*
- *modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

*Ai sensi del punto 4.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, la lettera c) recita: Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni).*

*Si informa inoltre che con decreto n. 13178 del 12.06.2024 relativamente a tale requisito viene precisato che:*

*con riferimento al requisito n. 4 del paragrafo 2.2.1 inerente la "piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento" e alla documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di cui al paragrafo 4.2 lett c) "Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni)", che, al momento della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, il titolo attestante la piena disponibilità dell'area:*

- *nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, potrà essere attestato anche da un atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo;*
- *nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, dovrà essere prodotto il titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore.*

*Si conferma, dunque, che ai fini dell'ammissibilità, laddove l'area sia di proprietà di altro soggetto privato, è necessario dimostrare il diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge. Il diritto reale è un istituto specifico definito dal Codice civile e disciplinato dall'ordinamento giuridico. In tal caso sarà l'ente beneficiario (art. 2 del Bando) a presentare la domanda ed attuare l'intervento, previa acquisizione della piena disponibilità dell'area come sopraddetto.*

**D9)**

In riferimento alla categoria 1) "interventi di manutenzione straordinaria o ricostruzione di ambienti umidi" con la presente si chiede se siano ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- valorizzazione ecologica tramite interventi atti conservare la flora e la vegetazione di interesse conservazionistico e interventi mirati a favorire l'ampliamento delle aree di interesse conservazionistico la costituzione di un ambiente umido più complesso e stabile, con lo scopo di ottenere un aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali e animali.
- interventi collegati all'educazione ambientale che permettano una fruizione guidata dell'area (creazione di passerelle in legno, birdwatching, etc.).

**D9) Richiamata la definizione della tipologia 1 di cui all'Articolo 3 del Bando, sono ammissibili:**

**1) interventi di manutenzione straordinaria o ricostruzione di ambienti umidi tramite opere di ingegneria naturalistica e opere idrauliche, finalizzate al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati. Sono esclusi in ogni caso interventi finalizzati esclusivamente alla difesa del suolo e/o alla regimazione delle acque per gestire il rischio idraulico ed il dissesto idrogeologico.**

**Sulla base di quanto sopra definito ed al netto di aspetti di dettaglio che potranno essere valutati soltanto al momento della presentazione della domanda, in linea generale si può ritenere ammissibile la valorizzazione ecologica tramite interventi atti conservare la flora e la vegetazione di interesse conservazionistico e gli interventi mirati a favorire l'ampliamento delle aree di interesse conservazionistico, la costituzione di un ambiente umido più complesso e stabile, con lo scopo di ottenere un aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali e animali in quanto il fine è quello di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati.**

**Riguardo invece agli interventi collegati all'educazione ambientale che permettano una fruizione guidata dell'area (creazione di passerelle in legno, birdwatching, etc...) gli stessi, così come descritti, non sembrano rispondere alle finalità previste nel bando ovvero "... al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati ..." ed in quanto tali non sono finanziabili con le risorse FESR azione 2.7.2.**

**D10)**

Paragrafo 2.1: nel caso di ATS, ciascun soggetto deve presentare la domanda per la parte di intervento che farà? Quindi se noi facessimo ATS con un comune essendo che il Lago è su due comuni, chi deve presentare la domanda? Il capofila che ruolo ha nell'ambito della ATS?

**D10)**

**Ai sensi dell'Articolo "4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Punto 4.1.3", "nel caso di ATS, ciascun soggetto facente parte dell'aggregazione, sia in qualità di capofila che in qualità di partner deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma della domanda e delle spese".**

**Gli obblighi del Capofila sono descritti all'ART. 7 "Individuazione del soggetto Capofila e relativi impegni" dell'Allegato 2 del Bando, ovvero:**

**ART. 7**

**Individuazione del soggetto Capofila e relativi impegni**

**1. Gli Enti sottoscrittori concordano le modalità operative di realizzazione delle attività di cui al presente accordo e individuano quale Ente Capofila .....**

**2. Il soggetto capofila individuato al punto 1 si impegna, per quanto di competenza, a:**

- gestire i rapporti con i soggetti affidatari verificando il corretto e tempestivo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi finanziati;
- comunicare l'eventuale necessità di proroga dei termini per la realizzazione dell'intervento/progetto allegandone le motivazioni e la documentazione richiesta dal bando;
- rendicontare le attività finanziate svolte direttamente, mentre ogni Ente sottoscrittore dovrà rendicontare le attività ed i costi sostenuti conformemente alle disposizioni stabilite dal Bando attuativo dell'azione;
- coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività previste dal presente Accordo nonché la predisposizione degli elaborati richiesti dal bando;
- convocare periodicamente (a cadenza almeno semestrale) anche su richiesta degli altri enti sottoscrittori, il gruppo di coordinamento disciplinato dall'art.5.

**D11)**

Paragrafo 2.2.1: nel caso di terreni su altro comune, noi potremmo comunque stipulare un contratto con i proprietari di terreni privati e /o pubblici, senza far intervenire il comune su cui queste aree ricadono?

**D11)**

*Vi invitiamo a prendere visione delle domande 2, 3, 4, 7 e 8 di questo Documento.*

**D12)**

Associazione tra CUP locale e CUP CIPE (pag. 8 del Bando): cosa si intende per CUP locale? Il codice con cui l'intervento viene inserito nel piano delle opere pubbliche?

**D12)**

*Il CUP locale è il codice progetto attribuito dal sistema informativo locale (SFT) ad ogni istanza al momento in cui si crea un modulo di domanda.*

*In particolare quello rilevante nel corso dell'attuazione, anche ai fini di monitoraggio, è il codice assegnato alle domande finanziate (quello con underscore e ID Ente a seguire).*

**D13)**

Paragrafo 3: qual è la differenza fra settore di intervento n. 78 e n. 79 (pag. 9 del Bando)?

**D13)**

*Il settore di intervento n.78 "Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000" riguarda gli interventi realizzati all'interno delle aree Natura 2000 mentre 79 "Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu" riguardano gli interventi realizzati all'esterno dei Siti Natura 2000; Nella domanda occorre selezionare il settore di riferimento ovvero quello prevalente dal punto di vista della spesa nel quale ricade l'intervento.*

**D14)**

Per la tipologia di intervento n.1 (pag. 9 del Bando) possono essere ammesse azioni di diversa natura es. paratoia per gestione livelli idrici, azioni su specie esotiche, piantumazione canneto con lo scopo di ricostruzione ambienti umidi e manutenzione straordinaria?

**D14)**

*Richiamata la definizione della tipologia 1 di cui all'Articolo 3 del Bando, sono ammissibili:*

*1) interventi di manutenzione straordinaria o ricostruzione di ambienti umidi tramite opere di ingegneria naturalistica e opere idrauliche, finalizzate al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati. Sono esclusi in ogni caso interventi finalizzati esclusivamente alla difesa del suolo e/o alla regimazione delle acque per gestire il rischio idraulico ed il dissesto idrogeologico.*

*Sulla base di quanto sopra definito ed al netto di aspetti di dettaglio che potranno essere valutati soltanto al momento della presentazione della domanda, in linea generale si può ritenere ammissibile ciò da voi proposto a condizione che siano interventi atti a conservare la flora e la vegetazione di interesse conservazionistico e/o interventi mirati a favorire l'ampliamento delle aree di interesse conservazionistico, la costituzione di un ambiente umido più complesso e stabile, con lo scopo di ottenere un aumento della biodiversità delle popolazioni vegetali e animali in quanto il fine è quello di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati. Le proposte devono naturalmente contribuire alle finalità previste nel bando finanziabili con le risorse FESR azione 2.7.2., ovvero "... al miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici di lagune, di laghi o di aree umide interne o costiere al fine di salvaguardare le specie e gli habitat oggetto di tutela presenti nei territori interessati ...".*

*Si ricorda, inoltre, che nel caso quindi di progetto ricadente nella tipologia 1, lo stato trofico delle acque, dovrà essere rilevato prima dell'inizio dei lavori e dopo il completamento degli stessi secondo la metodologia definita nella parte terza del D. Lgs n. 152/2006, In fase di presentazione della domanda sarà richiesta al soggetto beneficiario apposita dichiarazione di impegno a rilevare tale dato prima dell'inizio dei lavori, compilando l'Allegato n. 6.*

**D15)**

1) Paragrafo 3.5: tra le spese ammissibili, ci sono anche gli incarichi dati per la progettazione finalizzata alla presentazione della domanda? Quindi un incarico dato ora per fare il progetto di fattibilità tecnico-economica?

2) Tabella 1 e Tabella 2 pagina 13-14: si parla di misurazione dello stato trofico delle acque prima di inizi lavori – è una spesa ammissibile se fatta ora ? e la stessa misurazione fatta dopo i lavori è una spesa ammissibile?

3) Sono spese ammissibili i monitoraggi floro- faunistici fatti prima di inizio lavori (fatti ora per poter fare il progetto di fattibilità) e fatti dopo per la verifica dei risultati?

**D15)**

*1) Sono coperte le spese per fare il progetto di fattibilità tecnico-economica purché rispettate tutte le condizioni descritte al punto "3.4 Termine iniziale del progetto e decorrenza di ammissibilità delle spese" e purché rientranti nel 10 % delle spese ammissibili come indicato al punto 3.5. lett. b) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi.*

*2) Le spese di tali misurazioni possono rientrare nelle spese tecniche nel limite di quanto previsto dall'Articolo 3.5.1 del Bando, lettera b). Vedi anche Domanda 6 delle Faq già pubblicate al seguente link: [https://www.sviluppo.toscana.it/natura\\_biodiversita](https://www.sviluppo.toscana.it/natura_biodiversita)*

*3) Vedi risposte 1 e 2.*

**D16)**

Se vengono presentati il progetto esecutivo e/o la Vinca, non ci sono punteggi premianti vero?

**D16)**

*No, non contribuiscono con ulteriori punteggi di premialità.*

**D17)**

In riferimento al criterio di valutazione 4.SOSTENIBILITA'/DURABILITA' lettera (b). Il quale richiede di specificare il numero di annualità in cui verranno effettuate le misure di monitoraggio (oltre i 5 anni previsti dal Reg. FESR art.65). I 5 anni già previsti dal Regolamento, partono dall'inizio dei lavori o dalla fine delle lavorazioni?

**D17)**

*Secondo l'Articolo 65 "Stabilità delle operazioni" i 5 anni sono quelli successivi al pagamento del saldo al beneficiario.*

**D18)**

Per la dimostrazione del livello di fattibilità tecnico economica (punto 2.2.1. punto 1) è sufficiente il provvedimento di approvazione (determinazione dirigenziale di approvazione) degli elaborati di cui all' allegato I.7 articolo 6 del D.Lgs 36/2023 o è necessario anche l'acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di altri Enti?

**D18)**

*Si segnala che, ai fini della dichiarazione del livello di progettazione dell'intervento, è necessario compilare il punto b) della scheda B.2 Livello di progettazione del progetto e indicazione CUP del formulario di candidatura.*

**Ovvero:**

*b) livello di progettazione*

*Selezionare il livello progettuale dell'operazione/lotto funzionale:*

*Progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 41 D.Lgs 36/2023) o progetto definitivo (art.23 D.Lgs 50/2016) \**

*In relazione ai requisiti di ammissibilità di cui alla DGR n. 164 del 19/02/2024, ove necessario, il richiedente si IMPEGNA a comunicare i risultati dell'eventuale VIA e/o VINCA in fase di presentazione del progetto esecutivo, in modo da rispettare:*

- *Conformità dell'intervento con i risultati dell'eventuale valutazione dell'impatto ambientale o di una procedura di screening se necessari;*

- *Rispetto - per interventi in materia ambientale - delle norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di Ambiente, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 5 del DPR 357/97 per gli interventi che possono avere incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, anche se ubicati al loro esterno singolarmente o congiuntamente ad altri interventi (VINCA)*

*Progetto esecutivo (art. 41 D. Lgs 36/2023 o art.23 del D.Lgs 50/2016) \**

*In relazione ai requisiti di ammissibilità previsti al punto 2.2.2. del Bando occorre dimostrare:*

- *la conformità dell'intervento con i risultati dell'eventuale valutazione di impatto ambientale (VIA) o di una procedura di screening di VIA se necessari;*

*campo UPLOAD : Decreto con i risultati della VIA o Screening di VIA)*

- *Rispetto per interventi in materia ambientale delle norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di Ambiente, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 5 del DPR 357/97 per gli interventi che possono avere incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, anche se ubicati al loro esterno singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, se necessario*

*campo UPLOAD : Decreto con i risultati della VINCA o dello Screening di VINCA)*

*Sezione Upload (Obbligatoria)*

*UPLOAD - Atto di approvazione del progetto da parte del Soggetto proponente \**

*UPLOAD - Documentazione progettuale completa dell'operazione, come prevista dal Codice dei Contratti per il livello progettuale approvato dalla stazione appaltante \**

*UPLOAD - Valutazione della stazione appaltante con cui vengono indicate le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento ai sensi dell'art 41 del D.Lgs.36/2023 \**

*UPLOAD - Scheda del Codice Unico di Progetto (CUP) \**

**D19)**

Per la dimostrazione della piena disponibilità dell'area interessata (punto 2.2.1. punto 4) nel caso vi fossero problematiche per l' identificazione dei proprietari dei fondi (deceduti, emigrati, mancanza di successione dei beni), è ammissibile utilizzare l'occupazione temporanea dei terreni, finalizzato alla pubblica utilità per rafforzare la protezione e preservazione della natura e biodiversità dell'area Parco (con cui ci si impegna a realizzare l'opera conformemente a quanto previsto e a garantire la corretta manutenzione e funzionalità dell'intervento per il periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del contributo), quale strumento conforme alle disposizioni previste dal bando per la dimostrare la disponibilità del bene.

**D19)**

*Ai sensi del punto 2.2 del Bando Requisiti di ammissibilità, il punto 4 recita:*

*2.2.1 Il Richiedente deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:*

*4- Piena disponibilità dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 "Stabilità delle operazioni".*

*Ai sensi del punto 4.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, la lettera c) recita: Documentazione attestante la piena disponibilità giuridica dell'area interessata dall'intervento (proprietà o altro diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento), tenuto comunque conto di quanto stabilito all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 (Stabilità delle operazioni).*

*Al momento della presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, il titolo attestante la piena disponibilità dell'area:*

- *nel caso in cui l'area sia di proprietà privata, potrà essere attestato anche da un atto preliminare stipulato ai sensi del codice civile, propedeutico all'atto definitivo che dovrà in ogni caso essere presentato al momento della presentazione del progetto esecutivo;*

- *nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica, dovrà essere prodotto il titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore.*

*Si conferma, dunque, che ai fini dell'ammissibilità, laddove l'area non sia di proprietà, è necessario dimostrare il diritto di godimento funzionale alla realizzazione dell'intervento secondo l'ordinamento giuridico vigente di settore in relazione alla specifica tipologia di proprietà sia essa pubblica o privata.*

*In questo contesto, nel caso in cui l'occupazione temporanea dei terreni come da Voi descritta non sembrerebbe essere percorribile, a meno che le condizioni di cui sopra siano effettivamente garantite.*

*Per altre questioni relative alla proprietà e disponibilità dell'area d'intervento, Vi invitiamo a prendere visione delle domande 2, 3, 4, 7 e 8 di questo Documento.*

**D20)**

Vista legge regionale per gli Usi Civici n° 27 del 23 Maggio 2014, la quale all' articolo 20 in qualche modo ci assimila per quel che riguarda i bandi Regionali ed Europei agli Enti Pubblici.

Visto che gli Usi Civici soprattutto in Toscana gestiscono molti ettari, con zone dal punto di vista ambientale da salvaguardare, visto che nell'obbiettivo degli Usi Civici esiste proprio la priorità di salvaguardare i beni Ora Per le generazioni future. Vorrei capire se gli Usi Civici possono partecipare al Bando?

**D20)**

*Ai sensi del paragrafo "2.1 Soggetti beneficiari e procedure di selezione" del Bando, la domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti operanti nel territorio della Regione Toscana:*

- *Enti Locali ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 2;*
- *Enti Parco così come definiti dalla L. 394/91;*
- *Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari o strutture sottordinate;*
- *Consorzi di Bonifica ai sensi della L.R. 79/2012.*

*Gli Usi civici non sono previsti tra le tipologie di soggetto ammissibile.*

**D21)**

Considerato che il nostro Ente si trova attualmente in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art.243 bis del TUEL, si chiede di conoscere se la condizione di predissesto finanziario comporti l'impossibilità di accesso alla graduatoria o riduzione del punteggio.

**D21)**

*Ai sensi del bando, Paragrafo 2.2, requisiti di ammissibilità si cita al punto 3, L'Assenza di condizioni di dissesto finanziario. Nel modulo di domanda è necessario dichiarare di NON rientrare nell'applicazione dell'art. 244 TUEL, il quale stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero se esistono nei confronti dell'Ente locale crediti di terzi cui non si possa fare validamente fronte né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio (art. 193 TUEL), né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL). Nello stesso, nulla si dice sull'art. 243 "procedura di riequilibrio" o pre dissesto.*

*E' possibile dunque partecipare sottoscrivendo il modulo previsto nella domanda.*

**D22)**

In riferimento ai punti del bando:

- punto 3.5.1 - Spese ammissibili - lettera a) lavori ed opere strettamente connessi e necessari alla realizzazione degli interventi;
- punto 3.5.2 - Spese NON ammissibili - punto 2. imprevisti e arrotondamenti – punto 9. tutte le altre spese che non rientrano espressamente nella voce “spese ammissibili”;
- punto 6.6 Modifica progettuale in corso di esecuzione – varianti, dove è citato l’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 che richiama anche quanto previsto dall'art. 60 per le clausole di revisione dei prezzi;

Visto che ai sensi del D.lgs. 36/2023 - Allegato I.7 – art.5 – c. 1, lett. e), numero 5) e numero 6) nel quadro economico di un intervento devono essere sempre presenti le voci relative agli imprevisti e agli accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, c. 1, lett. a) del Codice, poiché costituiscono risorse appositamente accantonate per far fronte a eventuali maggiori oneri da riconoscere all'esecutore derivanti dalla revisione prezzi e/o dalla sopravvenuta necessità di lavori e/o di varianti in corso d'opera se avvengono circostanze straordinarie e imprevedibili.

Di fatto tale disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante è necessaria alla realizzazione degli interventi perché garantisce l'esecuzione delle opere prevedendo la modifica dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento.

Considerato che ovviamente le spese saranno rendicontabili solo se effettivamente utilizzate durante l'appalto, ma il mancato inserimento delle voci imprevisti e accantonamenti tra le spese ammissibili di fatto rende non utilizzabile il finanziamento FESR per quelle somme che, se utilizzate, sono destinate comunque alle spese ammissibili ovvero ai lavori stessi.

Si chiede se le somme a disposizione per 5) imprevisti e 6) accantonamenti possano rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili.

#### **D22)**

*Gli imprevisti e accantonamenti non sono contemplati ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando (punto 2 del paragrafo 3.5.2). Tuttavia, è possibile utilizzare le voci: "Eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione (non ricomprese nelle spese ammissibili del bando)" e "Altro" al fine di prevedere un quadro economico dell'intervento completo (fermo restando la valutazione delle spese ammissibili secondo quanto previsto dal Bando in sede di istruttoria). Resta inteso che gli accantonamenti maturati all'interno del quadro economico del progetto approvato riguardanti spese ammissibili rimangono nella disponibilità del Beneficiario e potranno essere utilizzati nel rispetto dei criteri di ammissibilità del Bando.*

#### **D23)**

Vorrei un chiarimento relativo alle forme di collaborazione fra enti che possono essere messe in opera per la partecipazione al bando. In particolare, sono a richiedere se nella casistica di avvalimento ai sensi della l.r. 80/2015 comma 2 e 2 bis sia ricompresa l'ipotesi in cui uno o più comuni autorizzino il proprio consorzio di bonifica a partecipare al bando per lo svolgimento di attività sul proprio territorio accedendo come unico beneficiario al finanziamento.

#### **D23)**

*Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, "Nel caso in cui il Soggetto richiedente svolga l'intervento in avvalimento, ai sensi del comma 2 e 2 bis dell'art. 2 della L.R. 80/2015, dovrà essere allegata alla Domanda di partecipazione la Dichiarazione dell'Ente competente (Allegato 7) che autorizza lo stesso soggetto a presentare la domanda, realizzare e rendicontare il progetto. Resta inteso che il beneficiario del contributo rimane il soggetto che presenta la domanda."*

*Si fa presente che con D.D. 13178 del 12.06.2024 è stato riapprovato l'allegato 7 eliminando nell'intestazione il riferimento "ai sensi del comma 2 e 2 bis dell'art. 2 della L.r. 80/2015" e quindi il comune o più comuni possono avvalersi del proprio Consorzio e autorizzarlo/i a partecipare al Bando anche facendo riferimento ad altra normativa, in tal caso il consorzio rimane il soggetto beneficiario del contributo e dovrà dimostrare la disponibilità giuridica delle aree di intervento.*

*Oppure i due comuni possono avvalersi del Consorzio solo come soggetto attuatore dell'intervento e in tal caso il/i Comune/i dovrà presentare la propria domanda e rimane il Beneficiario del contributo.*

#### **D24)**

Con la presente sono a chiedere se, andando a fare interventi in AMMINISTRAZIONE DIRETTA (cioè con le maestranze forestali dipendenti di questo ente, sull'azione 3 recupero di praterie) è possibile inserire come spesa ammissibile l'acquisto di trincia forestali nuovi cioè macchinario necessario ad effettuare gli interventi di decespugliamento e recupero di praterie colonizzate?

#### **D24)**

*Da come è posta la domanda, si presume che i beni di cui trattasi non esauriscono completamente la loro utilità economica nella realizzazione del progetto, ed è proprio ciò che ne garantirebbe la pertinenza diretta e specifica al progetto e, quindi, alle finalità del Bando.*

*Se, come è possibile ipotizzare, la vita utile di tali macchinari ha una durata superiore a quella del progetto, la finalità dell'acquisto diviene, come minimo, promiscua, perché per la parte residua di utilità dei beni andremmo a finanziare il potenziamento dei beni strumentali dell'Ente in questione, ciò che esula dalle finalità dei contributi FESR oggetto di concessione con l'Azione 2.7.2.*

*La voce di spesa relativa a "investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature necessari alla realizzazione del progetto" fa riferimento a investimenti materiali che, una volta, realizzati, rappresentano una parte del progetto. Riprendendo le finalità del Bando, ovvero, "La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di interventi per la tutela della natura e della*

*biodiversità"; è possibile confermare che il costo di cui si parla nel quesito non ha questa finalità esclusiva, non essendo un componente materiale dell'intervento di tutela, ma una fornitura che va a potenziare il parco macchine dell'Ente richiedente, con il quale si provvede a realizzare una delle attività necessarie al progetto.*